SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA COMUNITÀ TUTELARE "FABRIZIO GUARINO"

TRA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "Fabrizio Guarino", con sede legale nel Comune di Solofra (AV), via Starza n. 2, Codice Fiscale 80014660643, nella persona del Dott. Stefano Kenji Iannillo, nato ad Avellino il 20/05/1992, Codice Fiscale NNLSFN92E20A509U, Commissario straordinario nominato con D.P.G.R.C. n. 52 del 01/07/2026 ai sensi dell'art. 42 del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, di seguito "l'Azienda";

E

[denominazione dell'Associazione], con sede legale in [Comune] ([Prov.]), [indirizzo], Codice Fiscale [_____], iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. [_____], Sezione [Organizzazioni di Volontariato / Associazioni di Promozione Sociale], dal [data, non inferiore a sei mesi antecedenti alla sottoscrizione], nella persona di [nome e cognome], legale rappresentante, nato/a a [_____] il [__/__/____], Codice Fiscale [_____], di seguito "l'Associazione";

PREMESSO CHE

– la legge 11 agosto 1991, n. 266, la legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383, dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale;

– il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), all'art. 56, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ivi comprese le attività di animazione e socializzazione rivolte a soggetti fragili, e che tali convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

– l'art. 17, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che l'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, e il comma 3 stabilisce che al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo, restando in ogni caso escluse forme di rimborso spese di tipo forfettario;

– l'Azienda persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione del benessere psico-fisico e della socializzazione degli ospiti della Comunità Tutelare, anche mediante attività di animazione, ludiche e ricreative, quale componente della qualità della vita residenziale, e intende ampliare l'offerta di tali attività avvalendosi dell'apporto volontaristico di enti del Terzo Settore, in aggiunta alle risorse proprie;

– l'Associazione, in virtù della propria esperienza nel settore dell'animazione e della socializzazione con persone anziane e fragili, è nella disponibilità di mettere a disposizione propri soci volontari, in possesso di adeguata attitudine e, ove richiesto dalla natura dell'attività, di adeguata formazione, per lo svolgimento di dette attività a favore degli ospiti della struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina l'apporto di personale volontario dell'Associazione per lo svolgimento di attività di animazione, socializzazione e intrattenimento a favore degli ospiti della Comunità Tutelare "Fabrizio Guarino" di Solofra, via Starza n. 2, a partire dalla data di stipula e per la durata di cui all'art. 6. L'attività è svolta in regime gratuito, a costo zero per l'Azienda, fatto salvo il rimborso delle sole spese di cui all'art. 5, secondo la turnazione concordata tra il referente dell'Associazione e il referente dell'Azienda di cui all'art. 4, senza che la

presente convenzione stabilisca un numero minimo di ore settimanali, restando in ogni caso ferma la natura gratuita e non professionale dell'apporto di cui all'art. 2, nei limiti di cui all'art. 3.

Art. 2 – Natura del rapporto

L'attività dei soci volontari messi a disposizione dall'Associazione ha natura di volontariato, è prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretti, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Azienda, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 117/2017. I volontari operano a supporto delle attività di animazione dell'Azienda, sotto il coordinamento generale della Coordinatrice dei servizi residenziali, Dott.ssa Filomena Capasso, quale referente individuata dall'Azienda, senza vincolo di subordinazione gerarchica né di orario imposto unilateralmente, restando ferma l'autonomia organizzativa dell'Associazione nella turnazione dei propri soci.

Art. 3 – Clausola di salvaguardia

L'apporto dei volontari messi a disposizione dall'Associazione ha carattere esclusivamente integrativo e aggiuntivo rispetto alle attività ordinariamente svolte dal personale dipendente dell'Azienda, e non può in alcun caso assumere carattere sostitutivo di prestazioni riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato.

Qualora la turnazione dei volontari venga a coprire, con carattere di sistematicità e continuità, giorni o fasce orarie tali da configurare una copertura stabile e programmata di funzioni ordinariamente riservate a personale dipendente, le parti danno atto che il rapporto convenzionale eccederebbe l'ambito dell'apporto integrativo di cui agli artt. 1 e 2, e si impegnano a sottoporre senza indugio la circostanza a verifica congiunta tra i rispettivi referenti, ai fini della sospensione o della ridefinizione della presente convenzione.

Art. 4 – Referenti e modalità operative

L'Associazione indica un proprio referente, che concorda con la Coordinatrice dei servizi residenziali, Dott.ssa Filomena Capasso, quale referente dell'Azienda, le modalità operative di svolgimento delle attività di animazione presso le strutture dell'Azienda, ivi compresi i giorni e le fasce orarie di presenza dei volontari, senza che tali indicazioni assumano il valore di un impegno orario minimo vincolante ai sensi della presente convenzione. L'Associazione garantisce che i propri soci volontari siano adeguatamente idonei in relazione all'attività prestata, e che i medesimi si uniformino alle direttive di carattere generale del personale di riferimento dell'Azienda, nel rispetto della persona, delle cose e dei luoghi frequentati.

Art. 5 – Rimborso spese

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 117/2017, l'Azienda rimborsa all'Associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate dai soci volontari per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, e segnatamente:

– il rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio dei volontari per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività, calcolato secondo le tabelle ACI vigenti;

– il rimborso di eventuali materiali di consumo specificamente acquistati per lo svolgimento delle attività di animazione, su presentazione di idonea documentazione fiscale.

Il rimborso complessivo mensile per singolo volontario non può in ogni caso eccedere l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), fermo restando che l'erogazione avviene esclusivamente a fronte di rendicontazione analitica delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa, presentata dall'Associazione con cadenza mensile. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di rimborso forfettario, orario o comunque parametrato al numero di ore di presenza, in quanto incompatibile con la natura gratuita dell'attività di volontariato.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile previo accordo scritto tra le parti. In occasione di ogni eventuale rinnovo, le parti verificano la persistenza delle condizioni che hanno giustificato il ricorso alla presente convenzione.

Art. 7 – Assicurazione

L'Associazione si impegna, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017, ad assicurare, con idonee polizze, i propri soci volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Recesso

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del d.lgs. 117/2017 e delle altre norme richiamate in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Solofra, _____

Per l'Associazione [denominazione]

[nome e cognome legale rappresentante]

_____

Per l'ASP "Fabrizio Guarino"

Dott. Stefano Kenji Iannillo

_____